

GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOCIETA' COOPERATIVA

REGOLAMENTO INTERNO RISTORNO SOCI

Articolo 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione dei ristorni ai soci consumatori (1) in conformità all'articolo 15 dello Statuto sociale.

Articolo 2 – Obbligo del Ristorno

Sussistendo un obbligo di riparto del ristorno, quest'ultimo deve essere allocato quale rettifica ai ricavi di esercizio nel conto economico del bilancio d'esercizio.

Articolo 3 - Limiti

Deve farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un avanzo di gestione mutualistica e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società e comunque nei limiti di quanto segue.

In presenza di un avanzo documentato di gestione, ai soci spettano trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno nel rispetto dei principi della corretta gestione societaria e imprenditoriale qualora in base al bilancio di riferimento risulti il valore dell'indice di liquidità superiore a 2.

Articolo 4 - Determinazione

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità a qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci operatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dell'articolo 15 dello Statuto sociale.

Il necessario riferimento ad entrambi i parametri indicati non esclude che i relativi criteri possano essere variamente combinati tra loro, purché nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

La quantità e qualità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi rispetto a:

- Valore dei servizi fatturati ai soci nell'anno e nel periodo di riferimento sul fatturato della cooperativa.

Articolo 5 - Proposte dell'Organo amministrativo

Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nell'eventuale relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 del codice civile.

Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio.

Inoltre, l'assemblea dei soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. E' tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

Società cooperativa a mutualità prevalente

Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno mediante la corresponsione di una somma in denaro in restituzione.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio. L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'emissione di nuove azioni, oppure attraverso l'aumento del valore della quota sociale già posseduta dal socio, ovvero mediante l'emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari in favore del socio, qualora previsti nello statuto (9). In tal caso, non si applicano i limiti massimi di partecipazione sociale contenuti nell'articolo 2525 del codice civile.

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 7 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di statuto.

Lovere, _____

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione